

N. 1/2013 R.G.



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Nella causa iscritta al n. 1/2013 R.G.E.

Il Giudice Dott.ssa Giuliana Santa Trotta,
a scioglimento della riserva che precede;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

visto l'art. 16, co.1-2 del d.l. n. 228/2021;

visto il D.lgs 149/22;

letto l'art 127 bis c.p.c.;

letti gli atti e le note;

vista l'allegazione dell'avviso ai sensi dell'art. 599 cpc agli eredi dei comproprietari;

rilevato che i creditori nulla hanno dedotto in ordine all'antieconomicità della vendita del lotto n. 1 per cui se ne desume l'interesse a sostenere i costi della vendita;

rilevato che i LOTTI NN. 1, 4 e 5 sono di piena proprietà dei debitori eseguiti e nonostante ciò, anche in seguito a due ordinanze di delega il PD non ha realizzato nemmeno un tentativo di vendita;

rilevato che la rinuncia al LOTTO N. 1 , segnalata dal PD, non è stata espressamente richiesta dal creditore precedente per cui non se ne può, allo stato, dichiarare l'improcedibilità;

ritenuto, con riferimento ai LOTTI NN. 2 e 3 di dover disporre il giudizio di divisione;

ritenuto, nella fattispecie, di non dover disporre la sospensione della presente procedura esecutiva nelle more della definizione del giudizio di divisione;

PQM

ORDINA al PD di dar seguito alla delega mediante almeno 3 tentativi di vendita per i lotti nn. 1, 4 e 5;

DISPONE con separata ordinanza l'instaurazione del giudizio di divisione per i lotti nn. 2 e 3;

RINVIA per la verifica degli esiti al 8 aprile 2025.

DISPONE

che la trattazione del procedimento all'udienza già fissata **avvenga per iscritto**, secondo le modalità fissate dall'art. art. 127 ter c.p.c. (come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 2022) e pertanto



ASSEGNA

alle parti **termine perentorio fino al giorno stabilito per l'udienza** il deposito telematico di sintetiche note contenenti le sole istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti.;

INVITA

le parti a depositare telematicamente le proprie note scritte preferibilmente entro il termine di due giorni prima della scadenza fissata **nominando l'atto depositato "NOTE A TRATTAZIONE SCRITTA PER L'UDIENZA DEL [data udienza]"**;

AVVISA

che, entro 5 gg dalla comunicazione del presente provvedimento:

- ciascuna delle parti può opporsi alla decisione di sostituzione della udienza;
- tutte le parti congiuntamente possono presentare istanza di trattazione orale;

AVVISA

- Che eventuali richieste di rinvio per tentativo di bonario componimento saranno accolte solo se presentata congiuntamente da tutte le parti;

AVVISA

- che se nessuna delle parti deposita le note nel termine perentorio assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- che se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "TRATTAZIONE SCRITTA".

Lagonegro, 28/05/2024

IL GIUDICE

DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.1 lett. s, 21 e 24 d.lgs. 7-3-2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 d.m. 21-2-2011 n. 44, come modificato dal d.m. 15-10-2012 n. 209.

